



Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, articolo 86 - Regolamento emanato con DPR. 18 aprile 2017, n. 084/Pres. e successive modifiche e integrazioni. Approvazione modulistica.

Il Direttore centrale

Vista la legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG – Riforma delle politiche industriali);

Vista la legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppImpresa);

Richiamato in particolare l'articolo 86 della legge regionale 3/2015, rubricato "Contributi ai consorzi per infrastrutture locali", secondo cui:

<<1. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 651/2014, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai consorzi contributi in conto capitale per la copertura delle spese sostenute per la realizzazione o l'ammodernamento di infrastrutture locali per l'insediamento di attività produttive nell'ambito degli agglomerati industriali di competenza.

1 bis. I contributi di cui al comma 1 sono concessi, nell'ambito delle risorse disponibili, fino a un massimo del 100 per cento della spesa ammissibile, all'esito dell'applicazione del metodo di calcolo di cui al comma 5.

2. Le infrastrutture locali di cui al comma 1 sono:

- a) riconducibili alla programmazione previsionale generale degli interventi da attuare in base ai fabbisogni insediativi stimati in relazione alle prospettive di sviluppo socio-economico dell'area;
- b) destinate a imprese non individuabili ex ante ovvero infrastrutture non dedicate che i consorzi possono mettere a disposizione delle imprese interessate, su base aperta, trasparente, non discriminatoria e a prezzo di mercato;
- c) rilevate attraverso una separata annotazione contabile.

3. I consorzi possono affidare la gestione delle infrastrutture di cui al presente articolo con procedura di evidenza pubblica, non discriminatoria e trasparente, nel rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.

4. Non sono ammissibili a contributo le spese relative a:

- a) infrastrutture di ricerca, poli di innovazione, infrastrutture per il teleriscaldamento e teleraffreddamento efficiente sotto il profilo energetico, infrastrutture per l'energia o per il riciclaggio e riutilizzo dei rifiuti, infrastrutture di banda larga, infrastrutture per la cultura e la conservazione del patrimonio, infrastrutture sportive o ricreative polifunzionali di cui alle sezioni del capo III del regolamento (UE) n. 651/2014, escluse le sezioni 1 e 13, nonché le spese relative a infrastrutture aeroportuali o portuali;
- b) (ABROGATA)

c) manutenzione dell'infrastruttura durante il periodo di operatività.

5. Il contributo concedibile non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso della durata dell'investimento.

6. I costi di esercizio comprendono i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto, di amministrazione, ma escludono, ai fini della presente norma, i costi di ammortamento e di finanziamento se già compresi tra i costi relativi all'infrastruttura locale oggetto di domanda di contributo.

7. Le entrate e i costi di esercizio di cui al comma 6 sono attualizzati con il tasso di sconto indicato nella comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 14/6, del 19 gennaio 2008, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione.

8. Il contributo è concesso nel rispetto delle soglie dimensionali indicate all'articolo 4, comma 1, lettera cc), del regolamento (UE) n. 651/2014.

9. Con regolamento regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, sono stabiliti i criteri di riparto, le modalità di presentazione della domanda di contributo, le modalità di concessione e di erogazione compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, le modalità di attuazione e di rendicontazione dei contributi. I criteri di riparto tengono conto della natura degli interventi così come eventualmente declinati nell'accordo di programma di cui all'articolo 81.>>;

Atteso che con Decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 084/Pres. è stato approvato il <<Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai consorzi di sviluppo economico locale per la copertura delle spese sostenute per la realizzazione o l'ammodernamento di infrastrutture locali per l'insediamento di attività produttive negli agglomerati industriali di competenza, ai sensi dell'articolo 86 della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG – Riforma delle politiche industriali)>>, attuativo dell'articolo 86;

Visto in particolare l'articolo 9 del regolamento attuativo, rubricato "Modalità di presentazione della domanda" che dispone, fra l'altro, che le domande sono redatte secondo lo schema approvato con decreto del Direttore centrale;

Preso atto che:

1. la legge regionale 3/2021 ha modificato l'articolo 86 della legge regionale 3/2015 e che tali modifiche hanno comportato la necessità di adeguamento del regolamento attuativo dell'articolo 85;
2. il regolamento attuativo è stato modificato con regolamento approvato con DPRReg. 21 aprile 2021, n. 058/Pres.;

Ritenuto pertanto di approvare lo schema di domanda e relativi allegati, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, aggiornati per recepire le modifiche regolamentari conseguenti all'approvazione della legge regionale 3/2021;

Rilevato che tale schema di domanda e relativi allegati sostituiscono la modulistica approvata con decreto del Vice direttore centrale n. 2014/PROTUR del 11/08/2017;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni;

Visto il "Regolamento di Organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali" emanato con DPRReg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni;

Decreta

1. È approvato, per i motivi indicati in premessa, lo schema di domanda e relativi allegati per la concessione di contributi ai consorzi di sviluppo economico locale per la copertura delle spese sostenute per la realizzazione o l'ammodernamento di infrastrutture locali per l'insediamento di attività produttive negli agglomerati industriali di competenza, ai sensi dell'articolo 86 della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG – Riforma delle politiche industriali)
2. La modulistica di cui al punto 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sostituisce la modulistica approvata con proprio decreto del Vice direttore centrale n. 2014/PROTUR del 11/08/2017.
3. Lo schema di domanda e relativi allegati sono pubblicati, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del DPR n. 084/2017, sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito all'indirizzo www.regione.fvg.it.
4. Il presente provvedimento è comunicato ai Consorzi di sviluppo economico locale, beneficiari dei trasferimenti di cui all'articolo 86 della legge regionale 3/2015.

Udine, data del protocollo

Il Direttore centrale
dott.ssa Magda Uliana
(firmato digitalmente)